



ALLEGATO VII

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari di paesi terzi e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l'introduzione nel territorio dell'Unione

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
1.	Substrato colturale, aderente o associato alle piante, destinato a mantenere la vitalità delle piante, ad eccezione del mezzo sterile di piante in vitro	N/D ⁽¹⁾	Paesi terzi, esclusa la Svizzera	Dichiarazione ufficiale che: a) il substrato colturale, al momento dell'impianto delle piante associate: i) non conteneva terra né materie organiche e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di piante o altri fini agricoli, oppure ii) era composto solo di torba o di fibra di <i>Cocos nucifera</i> L. e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di piante o altri fini agricoli, oppure iii) era stato sottoposto ad efficace fumigazione o trattamento termico per garantire l'assenza di organismi nocivi, operazioni menzionate nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure iv) era stato oggetto di un approccio sistemico efficace per garantire l'assenza di organismi nocivi, approccio menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»; e in tutti i casi di cui ai punti da i) a iv), era stato immagazzinato e conservato in condizioni appropriate per mantenerlo esente da organismi nocivi da quarantena e

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) dal momento dell'impianto: i) sono state prese adeguate misure per garantire che il substrato colturale rimanesse indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, comprese almeno le misure seguenti: — isolamento fisico del substrato colturale dalla terra e da altre possibili fonti di contaminazione, — misure di igiene, — utilizzo di acqua esente da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione; oppure ii) nelle due settimane precedenti l'esportazione il substrato colturale compresa, ove opportuno, la terra, sono stati completamente rimossi tramite lavaggio utilizzando acqua esente da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Il reimpianto può essere eseguito in un substrato colturale conforme alle prescrizioni di cui alla lettera a). Sono mantenute condizioni adeguate per preservare l'indennità dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, di cui alla lettera b).
2.	Macchine e veicoli utilizzati per fini agricoli o forestali	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90	Paesi terzi, esclusa la Svizzera	Dichiarazione ufficiale che le macchine o i veicoli sono puliti e privi di terra e frammenti di piante.

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
		ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10		

▼ M9

2.1	Piante da impianto, eccetto bulbi, cormi, rizomi, semi, tuberi e piante in coltura tissutale	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Paesi terzi, esclusa la Svizzera	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono state coltivate in vivai registrati e controllati dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e b) sono state ispezionate in periodi opportuni e prima dell'esportazione.
-----	--	---	----------------------------------	--

▼ B

3.	Piante da impianto con radici, coltivate all'aperto	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0706 90 10	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) il luogo di produzione è notoriamente indenne da <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et. al.</i> e da <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, e b) le piante sono originarie di un campo di produzione notoriamente indenne da <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e da <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.
----	---	--	-------------	---

▼ **B**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
4.	Piante da impianto, eccetto bulbi, cori, rizomi, semi, tuberi e piante in coltura tissutale	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate in vivaio e: a) sono originarie di una zona che il servizio nazionale competente per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuta indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) sono originarie di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny in seguito ad ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione; oppure c) immediatamente prima dell'esportazione, sono state sottoposte a un trattamento appropriato contro <i>Thrips palmi</i> Karny, indicato dettagliatamente nei certificati fitosanitari di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, sono state sottoposte ad ispezione ufficiale e sono risultate esenti da <i>Thrips palmi</i> Karny.

▼ **M9**

4.1	Piante da impianto con radici, eccetto le piante in coltura tissutale	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di un paese che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
-----	---	---	-------------	---

▼ **M9**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un substrato colturale che, al momento dell'impianto: i) non conteneva terra né materie organiche e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di piante o altri fini agricoli, oppure ii) era composto solo di torba o di fibra di <i>Cocos nucifera</i> L. e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di piante o altri fini agricoli, oppure iii) è stato sottoposto a fumigazione o trattamento termico efficaci per garantire che fosse indenne da <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, e tali trattamenti sono indicati nel certificato fitosanitario, oppure iv) è stato oggetto di un approccio sistemico efficace per garantire che fosse indenne da <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, e tale approccio è indicato nel certificato fitosanitario, e

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				in tutti i casi di cui ai punti da i) a iv) era stato immagazzinato e conservato in condizioni appropriate per mantenerlo esente da <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback e, dal momento dell'impianto, sono state prese adeguate misure per garantire che le piante rimanessero esenti da <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, comprese almeno le seguenti: — isolamento fisico del substrato colturale dalla terra e da altre possibili fonti di contaminazione, e — misure di igiene, oppure d) i) sono originarie di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e ii) subito prima dell'esportazione, le radici di un campione rappresentativo della partita è stato sottoposto a ispezione ed è risultato esente dai sintomi di <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback.
4.2	Piante da impianto con substrato colturale destinato a mantenere la vitalità delle piante, escluse le piante in coltura tissutale e le piante acquatiche	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Canada, Cina, Giappone, India, Russia, Stati Uniti e Svizzera	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Popillia japonica</i> Newman, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure

▼ **M9**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) sono state coltivate in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Popillia japonica</i> Newman, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) che è stato sottoposto a un'ispezione annuale e ad almeno un'ispezione mensile nei tre mesi precedenti l'esportazione per rilevare eventuali indizi di <i>Popillia japonica</i> Newman, svolta nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, almeno mediante esame visivo di tutte le piante, nonché a un campionamento del substrato colturale in cui crescono le piante, e ii) che è circondato da una zona cuscinetto di almeno 100 metri, dove l'assenza di <i>Popillia japonica</i> Newman è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni, e iii) immediatamente prima dell'esportazione le piante e il substrato colturale sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da <i>Popillia japonica</i> Newman, e iv) le piante: — sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da impedire l'infestazione di <i>Popillia japonica</i> Newman una volta lasciato il luogo di produzione, oppure

▼ **M9**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				— sono state spostate al di fuori della stagione di volo di <i>Popillia japonica</i> Newman, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di <i>Popillia japonica</i> Newman, e le piante: (i) sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da impedire l'infestazione di <i>Popillia japonica</i> Newman una volta lasciato il sito di produzione, oppure (ii) sono state spostate al di fuori della stagione di volo di <i>Popillia japonica</i> Newman, oppure d) sono state prodotte seguendo un approccio sistemico approvato in conformità alla procedura stabilita dall'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031 per garantire che le piante fossero esenti da <i>Popillia japonica</i> Newman.

▼ **B**

5.	Piante da impianto annuali e biennali, eccetto <i>Poaceae</i> e sementi	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	► M4 Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito ⁽²⁾ , Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina ◀	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono state coltivate in vivaio; b) sono prive di frammenti di piante, di fiori e di frutti; c) sono state ispezionate in periodi opportuni e prima dell'esportazione; d) sono risultate esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; e e) sono risultate esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento appropriato, atto ad eliminare tali organismi.
----	---	--	--	--

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
6.	Piante da impianto, della famiglia <i>Poaceae</i> di erbe ornamentali perenni delle sottofamiglie <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> e dei generi <i>Buchloe</i> Lag., <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> Adan., <i>Cortaderia</i> Stapf, <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Halonechloa</i> Mak. Ex Honda, <i>Hystrix</i> L., <i>Molinia</i> Schnrak, <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> Mak. Ex Nakai, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. e <i>Uniola</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (?), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina ◀	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono state coltivate in vivaio; b) sono prive di frammenti di piante, di fiori e di frutti; c) sono state ispezionate in periodi opportuni e prima dell'esportazione; d) sono risultate esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; e e) sono risultate esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento appropriato, atto ad eliminare tali organismi.
7.	Piante da impianto, eccetto piante in riposo vegetativo, piante in coltura tissutale, sementi, bulbi, tuberi, corni e rizomi. I pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione sono: — Begomovirus eccetto: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquía virus,	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Paesi terzi in cui sono notoriamente presenti i pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione	

▼ **B**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	— Cowpea mild mottle virus, — Lettuce infectious yellows virus, — Melon yellowing-associated virus, — Squash vein yellowing virus, — Sweet potato chlorotic stunt virus, — Sweet potato mild mottle virus, — Tomato mild mottle virus.		a) in cui <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) o altri vettori degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione non sono notoriamente presenti b) in cui <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) o altri vettori degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione sono notoriamente presenti	Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo dei pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è stato osservato sulle piante durante il ciclo vegetativo completo. Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo dei pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è stato osservato sulle piante durante il ciclo vegetativo completo, e a) che le piante sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, oppure b) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. e da altri vettori dei pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in seguito ad ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni per individuare l'organismo nocivo, oppure c) le piante sono state sottoposte a un trattamento efficace che garantisce l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. e degli altri vettori degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e sono risultate esenti da entrambi prima dell'esportazione.

▼ B▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
8.	Piante da impianto, di specie erbacee, eccetto bulbi, cormi, piante della famiglia <i>Poaceae</i> , rizomi, sementi, tuberi e piante in coltura tissutale	ex 0602 10 90 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0706 90 10 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Paesi terzi nei quali <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) sono notoriamente presenti	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) sono originarie di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) in seguito a ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure c) immediatamente prima dell'esportazione le piante hanno subito un trattamento appropriato contro <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), sono state sottoposte a ispezione ufficiale e sono risultate esenti da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch). Il trattamento indicato alla lettera c) è menzionato nel certificato fitosanitario.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
9.	Piante erbacee perenni da impianto, eccetto le sementi, delle famiglie <i>Caryophyllaceae</i> (eccetto <i>Dianthus</i> L.), <i>Compositae</i> (eccetto <i>Chrysanthemum</i> L.), <i>Cruciferae</i> , <i>Leguminosae</i> e <i>Rosaceae</i> (eccetto <i>Fragaria</i> L.)	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	►M4 Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (2), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina ◀	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono state coltivate in vivaio, b) sono prive di frammenti di piante, di fiori e di frutti, c) sono state ispezionate in periodi opportuni e prima dell'esportazione, d) sono risultate esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e e) sono risultate esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento appropriato, atto ad eliminare tali organismi.
10.	Alberi e arbusti da impianto, eccetto sementi e piante in coltura tissutale	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (2), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina ◀	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono pulite (vale a dire prive di frammenti di piante) e prive di fiori e frutti, b) sono state coltivate in vivaio, c) sono state sottoposte ad ispezione in periodi opportuni e prima dell'esportazione e sono risultate esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; sono inoltre risultate esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi oppure hanno subito un trattamento appropriato, atto ad eliminare tali organismi.

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
11.	Alberi e arbusti a foglia caduca da impianto, eccetto sementi e piante in coltura tissutale	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	►M4 Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldavia, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito ⁽²⁾ , Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina ◀	Dichiarazione ufficiale che le piante sono in riposo vegetativo e prive di foglie.
12.	Ortaggi a radice e tubercoli, eccetto tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	0706 10 00 0706 90 10 0706 90 30 0706 90 90 ex 0709 99 90 ex 0714 10 00 ex 0714 20 10 ex 0714 20 90 ex 0714 30 00 ex 0714 40 00 ex 0714 50 00 ex 0714 90 20 ex 0714 90 90 ex 0910 11 00 ex 0910 30 00 ex 0910 99 91 ex 1212 91 80 ex 1212 94 00 ex 1212 99 95 ex 1214 90 10 ex 1214 90 90	Paesi terzi, esclusa la Svizzera	Dichiarazione ufficiale che la partita o il lotto non contengono più dell'1 %, in peso netto, di terra e substrato colturale.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
13.	Bulbi, corni, rizomi e tuberi, da impianto, eccetto tuberi di <i>Solanum tuberosum</i>	0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 10 0601 20 30 0601 20 90 ex 0706 90 10 ex 0910 11 00 ex 0910 20 10 ex 0910 30 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera	Dichiarazione ufficiale che la partita o il lotto non contengono più dell'1 %, in peso netto, di terra e substrato culturale.
14.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Paesi terzi, esclusa la Svizzera	Dichiarazione ufficiale che la partita o il lotto non contengono più dell'1 %, in peso netto, di terra e substrato culturale.
15.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i tuberi sono originari di: a) un paese in cui <i>Tecia solanivora</i> (Povolný) non è notoriamente presente, oppure b) una zona indenne da <i>Tecia solanivora</i> (Povolný), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
16.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) i tuberi sono originari di paesi notoriamente indenni da <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouiui et al.; oppure b) nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle del diritto dell'Unione per la lotta contro <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouiui et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
17.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Paesi terzi in cui <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che: a) i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival (tutte le razze, eccetto la razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e nessun sintomo di <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival è stato osservato né sul luogo di produzione, né nelle immediate vicinanze per un periodo adeguato, oppure b) nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle del diritto dell'Unione per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival conformemente alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031.
18.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto	0701 10 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i tuberi sono originari di un sito notoriamente indenne da <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens e da <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens.
19.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto	0701 10 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) i tuberi sono originari di zone in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> e <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> sono notoriamente assenti; oppure

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) nelle zone in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> o <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> è notoriamente presente, i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> e <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> o ritenuto indenne dai suddetti organismi nocivi in seguito a misure adottate al fine di eradicare <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> e <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> conformemente alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031.

▼ M9

20.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto	0701 10 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i tuberi: a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure
-----	--	------------	-------------	--

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				c) sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen sulla base di un'indagine annuale sulle colture ospiti effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi opportuni e mediante ispezione visiva sia della superficie esterna sia di tuberi sezionati dopo la raccolta delle patate coltivate nel luogo di produzione, oppure d) dopo la raccolta i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale presenza di sintomi indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché a ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi opportuni e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori, e non sono stati osservati sintomi di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.

▼ B

21.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., eccetto quelli da impianto	0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> e <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> sono notoriamente assenti.
-----	---	--	-------------	--

▼ M9

21.1	Piante da impianto di <i>Cucurbitaceae</i> Juss. e <i>Solanaceae</i> Juss., eccetto bulbi, corni, rizomi, pollini, semi, tuberi e piante in coltura tissutale	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure
------	---	---	-------------	---

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a protezione fisica volta a impedire l'introduzione di <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher), e che è stato sottoposto per almeno tre mesi prima dell'esportazione ad almeno un'ispezione per rilevare la presenza di <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher).
21.2	Piante da impianto di <i>Allium cepa</i> L., <i>Asparagus</i> L., <i>Cynara scolymus</i> L., <i>Citrullus lanatus</i> (Thnb.) Matusm. & Nakai, <i>Cucurbita</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Cucumis sativum</i> L., <i>Glycine max</i> (L.) Merr., <i>Gossypium</i> L., <i>Medicago sativa</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Phaseolus</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., e <i>Tagetes</i> L., eccetto bulbi, corni, piante in coltura tissutale, rizomi, pollini, semi e tuberi.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Prodioplosis longifila</i> Gagné, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) sono state coltivate per un periodo di almeno due mesi precedente l'esportazione, o nel caso delle piante di età inferiore a due mesi, hanno trascorso tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a protezione fisica che il paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Prodioplosis longifila</i> Gagné, sulla base delle ispezioni ufficiali effettuate durante tutto il loro ciclo vitale o nel corso degli ultimi due mesi precedenti l'esportazione.
▼B				
22.	Piante da impianto di <i>Cap-sicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> o <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> è notoriamente presente.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di zone risultate indenni da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> e <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i>

▼ **B**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				oppure b) nessun sintomo di <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> e <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
23.	Piante di <i>Solanum lycopersicum</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di: a) un paese riconosciuto indenne da <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare».
24.	Piante da impianto di <i>Beta vulgaris</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly top virus è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

▼ **M9**

24.1	Piante da impianto di <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,
------	---	--	-------------	--

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				oppure c) sono originarie di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

▼ B

25.	Piante di <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 ex 0603 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona indenne da <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith e <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) nessun indizio di <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith e <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure c) le piante sono state sottoposte ad un trattamento appropriato, atto a proteggerle dai pertinenti organismi nocivi.
26.	Piante da impianto, di <i>Chrysanthemum</i> L. e <i>Solanum lycopersicum</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale: a) in un paese indenne da <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i>, oppure b) in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				c) in un luogo di produzione riconosciuto indenne da Chrysanthemum stem necrosis virus e controllato attraverso ispezioni ufficiali e, se del caso, analisi.
27.	Piante da impianto, di <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi in cui Tomato ringspot virus è notoriamente presente:	
			a) in cui <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> , <i>Xiphinema bricolense</i> Eb-sary, Vrain & Graham, <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema inaequale</i> Khan & Ahmad, <i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema rivesi</i> (popolazioni non europee) Dalmaso e <i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo o altri vettori di Tomato ringspot virus non sono notoriamente presenti	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono direttamente originarie di luoghi di produzione notoriamente indenni da Tomato ringspot virus, oppure b) derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri risultate esenti da Tomato ringspot virus nell'ambito di un sistema ufficialmente approvato di test virologici.
			b) in cui <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> , <i>Xiphinema bricolense</i> Eb-sary, Vrain & Graham, <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad, <i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema rivesi</i> (popolazioni non europee) Dalmaso e <i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo o altri vettori del Tomato ringspot virus sono notoriamente presenti	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) provengono direttamente da luoghi di produzione notoriamente indenni da Tomato ringspot virus nella terra o nelle piante, oppure b) derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri risultate esenti da Tomato ringspot virus nell'ambito di un sistema ufficialmente approvato di test virologici.

▼ B▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
28.	Fiori recisi di <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. e <i>Solidago</i> L., e ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e <i>Ocimum</i> L.	0603 12 00, 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0709 99 90 ex 1211 90 86 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia: a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Lirio-myza sativae</i> (Blanchard) e <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e sono risultati esenti da <i>Lirio-myza sativae</i> (Blanchard) e <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch).
29.	Fiori recisi di <i>Orchidaceae</i>	0603 13 00	Paesi terzi, esclusa la Thailandia	Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi: a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e sono risultati esenti da <i>Thrips palmi</i> Karny.
29.1	Fiori recisi di <i>Orchidaceae</i>	0603 13 00	Thailandia	Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi: a) sono stati prodotti in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno su base mensile nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure b) sono stati sottoposti a un adeguato trattamento di fumigazione per garantire che siano esenti da <i>Thrips palmi</i> Karny; tale trattamento è menzionato nel certificato fitosanitario.

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
30.	Piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, eccetto le sementi	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	► M4 Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito ⁽²⁾, Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina ◀	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante, comprese quelle raccolte direttamente da habitat naturali, sono state coltivate, tenute e curate per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, b) le piante nei vivai di cui alla lettera a) della presente voce: i) almeno durante il periodo menzionato alla lettera a) della presente voce: — sono state poste in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra, — sono state sottoposte a trattamenti appropriati per garantire l'assenza di ruggini non europee e il principio attivo, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti sono stati menzionati nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Trattamento di disinfezione e/o disinfezione», — sono state sottoposte a ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno a intervalli opportuni per accertare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in conformità del regolamento (UE) 2016/2031, e tali ispezioni sono state effettuate anche su piante

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a) della presente voce, almeno mediante esame visivo di ciascuna fila nel campo o nel vivaio e mediante esame visivo di tutte le parti della pianta al di sopra del substrato colturale, utilizzando un campione casuale di almeno 300 piante di un determinato genere se il numero di piante di tale genere non è superiore a 3 000, o del 10 % delle piante se le piante di quel genere sono più di 3 000, — in seguito alle suddette ispezioni sono risultate indenni dai pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui al precedente trattino, le piante infette sono state rimosse e le restanti piante, ove opportuno, sono state efficacemente trattate, sono state tenute per un periodo di tempo adeguato e ispezionate per accertarne l'indennità da tali organismi nocivi, — sono state piantate in un substrato colturale artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato colturale naturale trattato mediante fumigazione o altro adeguato trattamento termico e sono risultate indenni da qualsiasi organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione,

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				— sono state tenute in condizioni atte a garantire che il substrato colturale rimanesse indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e, nelle due settimane precedenti la spedizione, sono state: — scosse e lavate con acqua pulita per rimuovere il substrato colturale originario e conservate a radice nuda, oppure — scosse e lavate con acqua pulita per rimuovere il substrato colturale originario e ripiantate in un substrato colturale rispondente ai requisiti di cui al punto i), quinto trattino, oppure — sottoposte a trattamenti appropriati, atti a garantire che il substrato colturale sia indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, e il principio attivo, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti sono stati menzionati nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Trattamento di disinfezione e/o disinfezione»; ii) sono state imballate in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, recanti il numero di registrazione del vivaio registrato, e questo numero è stato indicato nella rubrica «Dichiarazione supplementare» sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, per consentire l'identificazione delle partite.

▼B

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
30.1	Piante da impianto di <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera helix</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L., eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Australia, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Eswatini, Filippine, Giappone, Guam, India, Indonesia, Iran, Isole Marianne settentrionali, Kenya, Laos, Malaysia, Maurizio, Micronesia, Montenegro, Nigeria, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Riunione, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Sultanato del Brunei Darussalam, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Uganda e Vietnam	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) che è stato sottoposto, nell'anno precedente l'esportazione, a ispezioni ufficiali effettuate nei periodi opportuni, e ii) le cui piante sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infezione una volta lasciato il luogo di produzione, oppure c) che sono state sottoposte a un trattamento efficace volto a garantire che le piante siano esenti da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) e sono risultate esenti da tale organismo prima dell'esportazione.
31.	►M9 Piante di conifere (<i>Pinopsida</i>) eccetto i frutti e le sementi ◀	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 0604 20 40 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in un luogo di produzione indenne da <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang e <i>Pissodes zitacua-rene</i> Sleeper.

▼B

▼ B

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
32.	Piante di conifere (<i>Pinopsidea</i>) eccetto i frutti e le sementi, di altezza superiore a 3 m	ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (²), Russia [solo le parti seguenti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in un luogo di produzione indenne da <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee).
32.1	Piante da impianto di <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alecryon excelsus</i> Gärt., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A.Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.)	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto, oppure b) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> , conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> , conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koeleruteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hohenne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calyptrata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis articulata</i> S.Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus calliprinos</i> Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm., <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus ithaburensis</i> Dence., <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix goodingii</i> C.R.Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C.F.Gaertn., <i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex			d) sono state coltivate: i) in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> almeno durante i sei mesi precedenti l'esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall'organismo nocivo; tale indennità è confermata almeno con l'utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dell'esportazione, oppure ii) in un sito di produzione risultato indenne da <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è confermata almeno dall'utilizzo di trappole e durante ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetta presenza dell'organismo nocivo nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tale organismo nocivo per garantire l'assenza; per <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in periodi opportuni, e qualora si rilevi la presenza dell'organismo nocivo, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte, e

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.-E.van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. e <i>Xylosma avilae</i> Sleumer, eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi			immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, in particolare nel fusto e nelle foglie, comprendente un campionamento distruttivo. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %.
32.2	Piante da impianto di <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Machura tricuspidata</i> Carrière, <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw,	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) hanno un diametro inferiore a 1 cm alla base del fusto, oppure b) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da <i>Apriona germari</i> (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Apriona germari</i> (Hope), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	e <i>Xylosma</i> G.Forst., eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi			d) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Apriona germari</i> (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e i) che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali indizi di <i>Apriona germari</i> (Hope), effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata, e ii) che è stato sottoposto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2 000 m dove l'assenza di <i>Apriona germari</i> (Hope) è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni, e iii) le cui piante sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di <i>Apriona germari</i> (Hope), in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo, oppure e) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di <i>Apriona germari</i> (Hope), e sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di <i>Apriona germari</i> (Hope), in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
32.3	Piante da impianto di <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, e <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino, eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) hanno un diametro inferiore a 1 cm alla base del fusto, oppure b) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure d) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e i) che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali indizi di <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata, e ii) che è stato sottoposto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2 000 m dove l'assenza di <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni,

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				e iii) le cui piante sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo, oppure e) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, e sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.
32.4	Piante da impianto di <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Machura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L. e <i>Salix</i> L., eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Moldova, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) hanno un diametro inferiore a 1 cm alla base del fusto, oppure b) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure

▼ **M9**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				d) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e i) che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali indizi di <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata, e ii) che è stato sottoposto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2 000 m dove l'assenza di <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni, e iii) le cui piante sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo, oppure e) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, e sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
32.5	Piante di <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer pseudo-platanus</i> L., <i>Adiantum aleuticum</i> (Rupr.) Paris, <i>Adiantum jordanii</i> C. Muell., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Aesculus hippocastanum</i> L., <i>Arbutus menziesii</i> Pursch., <i>Arbutus unedo</i> L., <i>Arctostaphylos</i> Adans, <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, <i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fagus sylvatica</i> L., <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) Gray, <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Cooper, <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Griselinia littoralis</i> (Raoul), <i>Hamamelis virginiana</i> L., <i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindley) M. Roemer, <i>Kalmia latifolia</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Leucothoe</i> D. Don, <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Lonicera hispidula</i> (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, <i>Magnolia</i> L., <i>Michelia doltsopa</i> Buch.-Ham. ex DC., <i>Nothofagus obliqua</i> (Mirbel) Blume, <i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green, <i>Parrotia persica</i> (DC) C.A. Meyer, <i>Photinia × fraseri</i> Dress, <i>Pieris</i> D. Don, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, <i>Quercus</i> L., <i>Rhododendron</i> L. eccetto <i>Rhododendron simsii</i> Planch., <i>Rosa gymnocarpa</i> Nutt., <i>Salix caprea</i> L., <i>Sequoia sempervirens</i> (Lamb. ex D. Don) Endl., <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> L., <i>Trientalis latifolia</i> (Hook.), <i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt., <i>Vaccinium</i> L. e <i>Viburnum</i> L., eccetto frutti, pollini e semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00	Canada, Regno Unito ⁽¹⁾ , Stati Uniti, Vietnam ⁽²⁾	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) non sono stati osservati indizi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su eventuali piante sensibili del luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali, comprendenti prove di laboratorio relative a eventuali sintomi sospetti svolte all'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, e un campione rappresentativo delle piante è stato ispezionato prima della spedizione ed è risultato esente da <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld durante tali ispezioni.

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
32.6	Piante da impianto di <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., o <i>Ulmus</i> L., eccetto marze, talee, piante in coltura tissutale, polline o sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afghanistan, India, Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) hanno un diametro inferiore a 9 cm alla base del fusto, oppure b) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Trirachys sartus</i> Solsky, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione indenne da <i>Trirachys sartus</i> Solsky, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e in cui le piante sono state coltivate i) in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di <i>Trirachys sartus</i> Solsky, che è stato sottoposto ad almeno un'ispezione annuale per il rilevamento di eventuali indizi di <i>Trirachys sartus</i> Solsky, effettuata in periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, oppure ii) in un sito di produzione soggetto all'applicazione di appropriati trattamenti preventivi, che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni annuali per il rilevamento di eventuali indizi di <i>Trirachys sartus</i> Solsky, effettuate in periodi dell'anno opportuni per rilevare l'organismo nocivo in questione, circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 500 m dove l'assenza di <i>Trirachys sartus</i> Solsky è stata confermata durante tali indagini ufficiali,

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				e immediatamente prima dell'esportazione le piante sono state sottoposte a un'ispezione per rilevare la presenza di <i>Trirachys sartus</i> Solsky, in particolare sul fusto della pianta, comprendente, se del caso, un campionamento distruttivo, e non sono stati osservati indizi della presenza di <i>Trirachys sartus</i> Solsky.
32.7	Piante da impianto di <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach e <i>Quercus</i> L., eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Russia, Taiwan e Vietnam	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) hanno un diametro inferiore a 9 cm alla base del fusto, oppure b) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Massicus raddei</i> (Blessig), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione indenne da <i>Massicus raddei</i> (Blessig), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e in cui le piante sono state coltivate i) in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di <i>Massicus raddei</i> (Blessig), che è stato sottoposto ad almeno un'ispezione annuale per il rilevamento di eventuali indizi di <i>Massicus raddei</i> (Blessig), effettuata in periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, oppure

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				ii) in un sito di produzione soggetto all'applicazione di appropriati trattamenti preventivi, che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni annuali per il rilevamento di eventuali indizi di <i>Massicus raddei</i> (Blessig), effettuate in periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2000 m dove l'assenza di <i>Massicus raddei</i> (Blessig) è stata confermata durante indagini ufficiali, e immediatamente prima dell'esportazione le piante sono state sottoposte a un'ispezione per rilevare la presenza di <i>Massicus raddei</i> (Blessig), in particolare sul fusto della pianta, comprendente, se del caso, un campionamento distruttivo, e non sono stati osservati indizi della presenza di <i>Massicus raddei</i> (Blessig).

▼ B

33.	Piante di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Cronartium</i> spp, eccetto <i>Cronartium gentianaeum</i> , <i>Cronartium pini</i> e <i>Cronartium ribicola</i> , è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
34.	Piante di <i>Quercus</i> L., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.

▼ **B**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
35.	Piante da impianto di <i>Corylus</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Canada e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di: a) una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller in seguito a ispezioni ufficiali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare».

▼ **M9**

36.	Piante di <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di una zona riconosciuta indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine, nel rispetto delle norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota più vicina in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell'organismo nocivo specificato; la denominazione della zona è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status della zona è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
-----	---	--	---	--

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
37.	Piante da impianto, di <i>Juglans</i> L. e <i>Pterocarya</i> Kunth, eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che le piante da impianto: a) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) sono originarie di un luogo di produzione, comprese le sue vicinanze in un raggio di almeno 5 km, in cui, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate nei due anni precedenti l'esportazione, non sono stati osservati sintomi di <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat né del suo vettore <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, né la presenza del vettore; le piante da impianto sono state ispezionate immediatamente prima dell'esportazione e sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione, oppure c) sono originarie di un luogo di produzione in condizioni di totale isolamento fisico e le piante da impianto sono state ispezionate immediatamente prima dell'esportazione e sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.
38.	Piante di <i>Betula</i> L., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di un paese notoriamente indenne da <i>Agrilus anxius</i> Gory.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
39.	Piante da impianto di <i>Platanus</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Albania, Armenia, Stati Uniti, Svizzera e Turchia	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) luogo che è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e ii) che è stato sottoposto annualmente a ispezioni ufficiali per individuare eventuali sintomi di <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., anche nelle sue immediate vicinanze, effettuate nei periodi dell'anno più opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, e iii) un campione rappresentativo delle piante è stato sottoposto a prove per rilevare l'eventuale presenza di <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., in periodi dell'anno opportuni per individuare la presenza dell'organismo nocivo.

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
40.	Piante da impianto di <i>Populus</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> f.sp. <i>tremuloidis</i> Shain è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
41.	Piante di <i>Populus</i> L., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Americhe	Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
42.	Piante da impianto, eccetto marze, talee, piante in coltura tissutale, polline e sementi, di <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Canada e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Saperda candida</i> Fabricius, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Saperda candida</i> Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) luogo che è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				ii) luogo che è stato sottoposto annualmente a due ispezioni ufficiali per rilevare eventuali indizi di <i>Saperda candida</i> Fabricius, effettuate nei periodi più opportuni dell'anno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, e iii) luogo in cui le piante sono state coltivate: — in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l'introduzione di <i>Saperda candida</i> Fabricius, - oppure — in un sito soggetto all'applicazione di appropriati trattamenti preventivi e circondato da una zona cuscinetto con un'ampiezza di almeno 500 m, dove l'assenza di <i>Saperda candida</i> Fabricius è stata confermata da ispezioni ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni, e iv) immediatamente prima dell'esportazione, le piante sono state sottoposte a un'ispezione minuziosa per rilevare l'eventuale presenza di <i>Saperda candida</i> Fabricius, in particolare nel fusto della pianta, ispezione comprendente, ove opportuno, un campionamento distruttivo.
43.	Piante da impianto, eccetto le piante in coltura tissutale e le sementi, di <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. e <i>Vaccinium</i> L.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Canada, Messico, Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate: a) per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Grapholita packardii</i> Zeller, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				oppure b) per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Grapholita packardi</i> Zeller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) luogo che è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e ii) luogo che è stato sottoposto a ispezioni annuali per rilevare eventuali indizi di <i>Grapholita packardi</i> Zeller, effettuate in periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, e iii) luogo in cui le piante sono state coltivate in un sito soggetto all'applicazione di appropriati trattamenti preventivi e in cui l'assenza di <i>Grapholita packardi</i> Zeller è stata confermata da indagini ufficiali effettuate annualmente in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, e iv) immediatamente prima dell'esportazione, le piante sono state sottoposte a un'ispezione minuziosa per rilevare l'eventuale presenza di <i>Grapholita packardi</i> Zeller; oppure c) in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l'introduzione di <i>Grapholita packardi</i> Zeller.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
44.	Piante da impianto di <i>Crataegus</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi in cui <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev. è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev. è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
45.	Piante da impianto di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi in cui ►M9 virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22 ◀ o <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev. sono notoriamente presenti sulle piante dei generi in questione	Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di malattie causate da ►M9 virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22 ◀ e <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev. è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
46.	Piante da impianto di <i>Malus</i> Mill., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi in cui Cherry rasp leaf virus o Tomato ringspot virus sono notoriamente presenti	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante: i) hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che esse provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali per rilevare la presenza di, almeno, Cherry rasp leaf virus e Tomato ringspot virus, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi, oppure ii) provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti, negli ultimi tre cicli vegetativi completi, ad almeno una prova ufficiale per rilevare la presenza di, almeno, Cherry rasp leaf virus e Tomato ringspot virus, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tale prova, dai suddetti organismi nocivi;

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate da Cherry rasp leaf virus o Tomato ringspot virus è stato osservato né sulle piante nel luogo di produzione, né su piante sensibili nelle immediate vicinanze.
47.	Piante da impianto di <i>Prunus</i> L., eccetto le sementi nel caso di cui alla lettera b)	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99	a) Paesi terzi in cui il Tomato ringspot virus è notoriamente presente b) Paesi terzi in cui American plum line pattern virus, Cherry rasp leaf virus, Peach mosaic virus, Peach rosette mosaic virus sono notoriamente presenti	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante: i) hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che esse provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali per rilevare la presenza di, almeno, organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi, oppure ii) provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti, negli ultimi tre cicli vegetativi completi, ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno i pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, b) dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dai pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è stato osservato né sulle piante nel luogo di produzione, né su piante sensibili nelle immediate vicinanze.

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
48.	Piante da impianto di <i>Rubus</i> L., eccetto le sementi nel caso di cui alla lettera b)	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 1202 99 99	a) Paesi terzi in cui Tomato ringspot virus e Black raspberry latent virus sono notoriamente presenti, b) Paesi terzi in cui Raspberry leaf curl virus e Cherry rasp leaf virus sono notoriamente presenti	a) le piante sono esenti da afidi e da loro uova, b) dichiarazione ufficiale che: i) le piante: — hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che esse provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali per il rilevamento almeno dei pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, oppure — provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti, negli ultimi tre cicli vegetativi completi, ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno i pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione; ii) dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dai pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è stato osservato né sulle piante nel luogo di produzione, né su piante sensibili nelle immediate vicinanze.

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
49.	Piante da impianto di <i>Fragaria</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Paesi terzi in cui ► M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (ceppo di riferimento), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths <i>et al.</i> , e <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis <i>et al.</i> ◀ è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante, eccetto quelle generate da semi: i) hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che esse provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali per il rilevamento di, almeno, ► M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (ceppo di riferimento), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths <i>et al.</i> , e <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis <i>et al.</i> ◀, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, da ► M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (ceppo di riferimento), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths <i>et al.</i> , e <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis <i>et al.</i> ◀, oppure ii) provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti, negli ultimi tre cicli vegetativi completi, ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno ► M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (ceppo di riferimento), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths <i>et al.</i> , e <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis <i>et al.</i> ◀, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, da ► M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (ceppo di riferimento), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths <i>et al.</i> , e <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis <i>et al.</i> ◀,

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate da ► M9 <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> (ceppo di riferimento), <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths <i>et al.</i> , e <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis <i>et al.</i> ◀ è stato osservato né sulle piante nel luogo di produzione, né su piante sensibili nelle immediate vicinanze.
50.	Piante da impianto di <i>Fragaria</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Anthonomus signatus</i> Say e da <i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling.
51.	Piante di <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour. e <i>Vepris</i> Comm., eccetto i frutti (ma comprese le sementi); e sementi di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle e <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di un paese riconosciuto indenne da <i>Candidatus</i> Liberibacter africanus, <i>Candidatus</i> Liberibacter americanus e <i>Candidatus</i> Liberibacter asiaticus, agenti causali di Huanglongbing disease of citrus/citrus greening, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
52.	Piante di <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Murraya</i> J.Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di un paese notoriamente indenne da <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, oppure b) le piante sono originarie di una zona indenne da <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»,

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				oppure c) le piante sono state coltivate in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e in cui le piante sono state coltivate durante un periodo di un anno, in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l'introduzione di <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio, e in cui, durante un periodo di almeno un anno prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali in periodi opportuni e non sono stati osservati indizi di <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio in tale sito, e prima dello spostamento sono manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.
53.	Piante di <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Amyris</i> P. Browne, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Limonia</i> L., <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Naringi</i> Adans., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss., <i>Triphasia</i> Lour., <i>Vepri</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., eccetto i frutti e le semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di: a) un paese notoriamente indenne da <i>Diaphorina citri</i> Kuway, oppure b) una zona indenne da <i>Diaphorina citri</i> Kuway, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare».

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
54.	Piante di <i>Microcitrus Swingle</i> , <i>Naringi</i> Adans. e <i>Swinglea</i> Merr., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie: a) di un paese riconosciuto indenne da <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
55.	Piante da impianto di <i>Palmae</i> , eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	►M4 Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (?), Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina ◀	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Palm lethal yellowing phytoplasmas e da Coconut cadang-cadang viroid, e che nessun sintomo è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) nessun sintomo di Palm lethal yellowing phytoplasmas e di Coconut cadang-cadang viroid è stato osservato sulle piante dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, che si è provveduto ad estirpare le piante del luogo di produzione che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare una contaminazione dagli organismi nocivi, e che le piante sono state sottoposte ad un trattamento appropriato per liberarle da <i>Myndus crudus</i> Van Duzee,

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				c) nel caso di piante in coltura tessutale, che le piante sono state ottenute da piante che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a) o b).

▼ M9

56.	Piante da impianto di <i>Cryptocoryne</i> sp., <i>Hygrophila</i> sp. e <i>Vallisneria</i> sp., eccetto i pollini e le semi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Paesi terzi, esclusa la Svizzera	Dichiarazione ufficiale che le radici sono state sottoposte a prove riguardanti almeno i nematodi, su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati per rilevare la presenza degli organismi nocivi e che, in seguito a tali prove, sono risultate esenti dai nematodi.
-----	--	--	----------------------------------	---

▼ B

57.	Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Paesi terzi	I frutti sono privi di peduncoli e foglie e l'imballaggio reca un adeguato marchio di origine.
58.	Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swinglea</i> Merr., e relativi ibridi	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione in anticipo e per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> conformemente alle pertinenti

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) i frutti sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i> conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure d) il sito di produzione e le immediate vicinanze sono soggetti a trattamenti e pratiche agricole appropriati per contrastare <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, e i frutti sono stati sottoposti ad un trattamento a base di ortofenilfenato di sodio o a un altro trattamento efficace menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, e il metodo di trattamento è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, e

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				le ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni prima dell'esportazione hanno dimostrato che i frutti sono esenti da sintomi di <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure e) nel caso di frutti destinati alla trasformazione industriale, le ispezioni ufficiali effettuate prima dell'esportazione hanno dimostrato che i frutti sono esenti da sintomi di <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, e il sito di produzione e le immediate vicinanze sono soggetti a trattamenti e pratiche agricole appropriati per contrastare <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin <i>et al.</i>, e lo spostamento, l'immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo condizioni approvate in conformità alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, e i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un'etichetta recante un codice di tracciabilità e l'indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
59.	Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortu- nella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) i frutti sono originari di una zona riconosciuta indenne da <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) non è stato osservato alcun sintomo di <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun nel sito di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e nessuno dei frutti raccolti nel sito di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, sintomi di detto organismo nocivo.
60.	Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortu- nella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di <i>Citrus au- rantium</i> L. e <i>Citrus latifo- lia</i> Tanaka	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) i frutti sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e i frutti sono risultati esenti da sintomi di <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa nel corso di un'ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali, oppure d) i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti e misure agricole appropriati per contrastare <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, e

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				sono state effettuate ispezioni ufficiali nel sito di produzione durante il periodo vegetativo dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo e nei frutti non è stato individuato alcun sintomo di <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa,e i frutti raccolti in tale sito di produzione sono risultati esenti da sintomi di <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa nel corso di un'ispezione ufficiale precedente l'esportazione, effettuata su un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure e) nel caso di frutti destinati alla trasformazione industriale, i frutti sono risultati esenti da sintomi di <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa prima dell'esportazione nel corso di un'ispezione ufficiale effettuata su un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali, e una dichiarazione che i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti appropriati per contrastare <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, eseguiti nel periodo dell'anno opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, è inclusa nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				lo spostamento, l'immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo condizioni approvate in conformità alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, e i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un'etichetta recante un codice di tracciabilità e l'indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità.

▼ M9

61.	Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, <i>Mangifera</i> L. e <i>Prunus</i> L.	ex 0804 50 00 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Tephritidae</i> di cui all'allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, cui tali frutti sono notoriamente sensibili, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Tephritidae</i> di cui all'allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, cui tali frutti sono notoriamente sensibili, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status è stato comunicato alla
-----	--	--	-------------	--

▼ **M9**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) nessun indizio della presenza di <i>Tephritidae</i> di cui all'allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, cui tali frutti sono notoriamente sensibili, è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti la raccolta, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di detto organismo nocivo, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure d) i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di <i>Tephritidae</i> di cui all'allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, cui tali frutti sono notoriamente sensibili, e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

▼B

▼M11

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
62.	Frutti di <i>Capsicum</i> (L.), <i>Citrus</i> L., eccetto <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle, <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck. e <i>Citrus sinensis</i> Pers., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch e <i>Punica granatum</i> L.	0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 90 00 0809 30 10 0809 30 90 ex 0810 90 75	Paesi del continente africano, Cabo Verde, Sant'Elena, Madagascar, Riunione, Maurizio e Israele	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, oppure b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie (<i>International Standard for Phytosanitary Measures</i>) ISPM 4 (*). La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, oppure c) i frutti: i) sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 10(**), e che figura nell'elenco dei codici dei luoghi di produzione comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e

▼ **M11**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				ii) sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali effettuate nel luogo di produzione in periodi opportuni durante il periodo vegetativo e prima dell'esportazione, comprendenti un esame visivo con un'intensità tale da consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione del 2 % con un grado di affidabilità del 95 % conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31 (***) e un campionamento distruttivo in caso di sintomi, e sono risultati esenti da <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), e iii) sono accompagnati da un certificato fitosanitario indicante i codici dei luoghi di produzione, oppure d) i frutti i) sono stati prodotti in un sito di produzione riconosciuto, incluso nell'elenco dei codici dei siti di produzione comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e ii) sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace per garantire l'assenza di <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 14 (****), o di un trattamento efficace indipendente successivo alla raccolta per garantire l'assenza di <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), purché l'approccio sistemico corrispondente o il metodo di trattamento successivo alla raccolta, unitamente alle prove documentali della sua efficacia, siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione

▼ M11

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				nazionale per la protezione delle piante del paese di origine e il trattamento successivo alla raccolta sia stato valutato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, e iii) prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), con un'intensità tale da consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione del 2 % con un grado di affidabilità del 95 % conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31 (***) e comprendenti un campionamento distruttivo in caso di sintomi, e iv) sono accompagnati da un certificato fitosanitario indicante i codici dei siti di produzione e informazioni sul trattamento successivo alla raccolta utilizzato o l'uso dell'approccio sistemico.
62.1	Frutti di <i>Citrus sinensis</i> Pers.	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80	Paesi del continente africano, Cabo Verde, Sant'Elena, Madagascar, Riunione, Maurizio e Israele	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, oppure

▼ **M11**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 4 (*). La zona indenne è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, oppure c) i frutti: i) sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 10(**), e che figura nell'elenco dei codici dei luoghi di produzione comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e ii) sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali effettuate nel luogo di produzione in periodi opportuni durante il periodo vegetativo e prima dell'esportazione, comprendenti un esame visivo con un'intensità tale da consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione del 2 % con un grado di affidabilità del 95 % conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31 (***) e un campionamento distruttivo in caso di sintomi, e sono risultati esenti da <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), e

▼ **M11**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				iii) sono accompagnati da un certificato fitosanitario indicante i codici dei luoghi di produzione, oppure d) i frutti: i) sono stati prodotti in un sito di produzione riconosciuto, incluso nell'elenco dei codici dei siti di produzione comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e ii) sono stati oggetto: — di un approccio sistematico efficace, che prevede un trattamento a freddo a una temperatura compresa tra 0 °C e -1 °C per almeno 16 giorni, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie ISPM 14 (****) e ISPM 42 (****), purché il trattamento a freddo sia stato documentato e controllato per ciascuna partita dal paese terzo esportatore e l'approccio sistematico, unitamente alle prove documentali della sua efficacia, sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, oppure — di un approccio sistematico efficace conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 14 (****), che comprenda una fase di pre-raffreddamento della polpa del frutto fino alla temperatura del trattamento a freddo applicato, seguita da tale trattamento a

▼ **M11**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				freddo per almeno 20 giorni a una temperatura stabilita compresa tra -1 °C e +2 °C, purché la fase di preraffreddamento e il trattamento a freddo siano stati documentati e controllati per ciascuna partita dal paese terzo esportatore e l'approccio sistemico, unitamente alle prove documentali della sua efficacia, sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, oppure — di un trattamento efficace indipendente successivo alla raccolta per garantire l'assenza di <i>Thaumatococcus leucocotreta</i> (Meyrick), purché tale trattamento successivo alla raccolta, unitamente alle prove documentali della sua efficacia, sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine e sia stato valutato dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare, oppure — fino al 31 dicembre 2022, di un approccio sistemico efficace conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 14 (****), che comprenda una fase di preraffreddamento della polpa del frutto fino 5 °C, seguita da un trattamento a freddo per almeno 25 giorni a una temperatura stabilita compresa tra -1 °C e +2 °C, purché la fase

▼ **M11**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				di preraffreddamento e il trattamento a freddo siano stati documentati e controllati per ciascuna partita dal paese terzo esportatore e l'approccio sistemico, unitamente alle prove documentali della sua efficacia, sia stato comunicato, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e iii) prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezioni ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), con un'intensità tale da consentire almeno il rilevamento di un livello di infestazione del 2 % con un grado di affidabilità del 95 % conformemente alla norma internazionale per le misure fitosanitarie ISPM 31 (***) e comprendenti un campionamento distruttivo in caso di sintomi, e iv) sono accompagnati da un certificato fitosanitario indicante i codici dei siti di produzione e informazioni sul trattamento successivo alla raccolta utilizzato oppure indicante l'uso dell'approccio sistemico, la temperatura stabilita e la durata del trattamento a freddo applicato in tale approccio sistemico, e v) nel caso in cui il trattamento a freddo sia stato applicato durante il trasporto, oltre al certificato fitosanitario sono stati conservati e sono stati messi a disposizione su richiesta i dati relativi all'applicazione del trattamento.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
63.	Frutti di <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. e <i>Vaccinium</i> L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90 0810 40 10 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90	Canada, Messico e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Grapholita packardii</i> Zeller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) sono originari di un luogo di produzione in cui sono effettuate, in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di <i>Grapholita packardii</i> Zeller, compresa un'ispezione su un campione rappresentativo di frutti, risultati esenti da tale organismo nocivo, e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure c) sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di <i>Grapholita packardii</i> Zeller e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
64.	Frutti di <i>Malus</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E.Tanaka conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E.Tanaka conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) sono originari di un luogo di produzione in cui sono effettuate, in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E.Tanaka, compresa un'ispezione visiva di un campione rappresentativo di frutti, risultati esenti da tale organismo nocivo e

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure d) sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di <i>Botryosphaeria kuwat-sukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E.Tanaka e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
65.	Frutti di <i>Malus</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) sono originari di un luogo di produzione in cui sono effettuate, in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, compresa un'ispezione visiva su un campione rappresentativo di frutti, risultati esenti da tale organismo nocivo e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure d) sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
66.	Frutti di <i>Malus</i> Mill.	0808 10 10 0808 10 80	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) e <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) e <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) sono originari di un luogo di produzione in cui sono effettuate, in periodi opportuni durante il periodo vegetativo per rilevare la presenza dell'organismo nocivo o degli organismi nocivi, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) e <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), compresa un'ispezione visiva su un campione rappresentativo di frutti, risultati esenti da tale organismo nocivo o da tali organismi nocivi, e

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure d) sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) e <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

▼ M9

67.	Frutti di <i>Solanaceae</i>	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90 ex 0810 90 75	Australia, Americhe e Nuova Zelanda	Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di: a) un paese riconosciuto indenne da <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
-----	-----------------------------	--	-------------------------------------	--

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				oppure c) un luogo di produzione in cui sono state effettuate, anche nelle immediate vicinanze, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) nei tre mesi precedenti l'esportazione e soggetto a efficaci trattamenti per garantire che sia indenne da tale organismo nocivo, inoltre campioni rappresentativi di frutti sono stati ispezionati prima dell'esportazione, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure d) un sito di produzione a prova di insetto che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate nei tre mesi precedenti l'esportazione, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.

▼ B

68.	Frutti di <i>Capsicum annum</i> L., <i>Solanum aethiopicum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L.	0702 00 00 0709 30 00 ex 0709 60 10 ex 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99 ex 0709 99 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di: a) un paese riconosciuto indenne da <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato
-----	---	---	-------------	---

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e sono state effettuate ispezioni ufficiali per rilevare la presenza di tale organismo nocivo nel luogo di produzione, in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame su campioni rappresentativi di frutti, risultati esenti da <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure d) un sito di produzione a prova di insetto che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate nei tre mesi precedenti l'esportazione, e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità.

▼ B▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
68.1	Frutti di <i>Capsicum</i> L. e <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0702 00 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90	Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e ispezioni e indagini ufficiali sono state effettuate nel luogo di produzione in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, incluso un esame dei campioni rappresentativi dei frutti risultati esenti da <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure c) sono originari di un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné sulla base di ispezioni ufficiali effettuate nei due mesi precedenti l'esportazione, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure

▼ **M9**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				d) sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.

▼ **B**

69.	Frutti di <i>Solanum lycopersicum</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L.	0702 00 00 0709 30 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di: a) un paese riconosciuto indenne da <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure c) un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) in base a ispezioni e indagini ufficiali eseguite nei tre mesi precedenti l'esportazione, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare».
-----	--	--------------------------	-------------	---

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
70.	Frutti di <i>Solanum melongena</i> L.	0709 30 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di un paese indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure c) immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati esenti da <i>Thrips palmi</i> Karny.

▼ M10

71.	Frutti di <i>Momordica</i> L., eccetto i frutti di <i>Momordica charantia</i> L. originari di Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia	ex 0709 99 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di: a) un paese riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status di indennità sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, o b) una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status di indennità sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
-----	---	---------------	-------------	---

▼ B**▼ M10**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
71.1	Frutti di <i>Momordica charantia</i> L.	ex 0709 99 90	Honduras, Messico, Sri Lanka e Thailandia	Dichiarazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status di indennità sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, o b) sono originari di un sito di produzione soggetto a protezione fisica nei confronti del <i>Thrips palmi</i> Karny e, immediatamente prima dell'esportazione, sono risultati indenni da tale organismo nocivo e/o esenti dai relativi sintomi in seguito a un'ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito conformemente alla norma internazionale ISPM 31 ⁽³⁾, e sono stati manipolati e confezionati in modo tale da impedire l'infestazione da <i>Thrips Palmi</i> Karny una volta lasciato il sito di produzione, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità, o c) sono stati prodotti seguendo un approccio sistemico efficace per garantire l'indennità da <i>Thrips palmi</i> Karny che includa almeno il rispetto di tutte le prescrizioni seguenti: i) il sito di produzione: — è stato dotato di trappole adesive per l'individuazione del <i>Thrips palmi</i> Karny durante l'intero ciclo di produzione,

▼ **M10**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				— è stato sottoposto ad almeno tre ispezioni settimanali ed è risultato esente da sintomi e/o indenne dall'organismo nocivo rilevante durante l'intero ciclo di produzione; in caso di sospetta presenza di <i>Thrips palmi</i> Karny, sono stati applicati trattamenti appropriati per garantire l'assenza di tale organismo nocivo, — è stato sottoposto a un efficace diserbo per eliminare gli ospiti alternativi del <i>Thrips palmi</i> Karny, e ii) i frutti sono stati oggetto di efficaci misure di controllo culturale nei confronti del <i>Thrips palmi</i> Karny e tali misure sono state comunicate alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, e iii) i frutti raccolti sono stati: — manipolati e trasportati nei centri di confezionamento in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il sito di produzione, — spazzolati e lavati con acqua contenente un disinfettante per garantire l'assenza di larve o di esemplari adulti di <i>Thrips palmi</i> Karny, — manipolati e confezionati in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il centro di confezionamento,

▼ **M10**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				— immediatamente prima dell'esportazione, sono risultati esenti da sintomi ascrivibili al <i>Thrips palmi</i> Karny in seguito a un'ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito conformemente alla norma internazionale ISPM 31, iv) nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.

▼ **B**

72.	Frutti di <i>Capsicum</i> L.	ex 0709 60 10 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99	Belize, Costa Rica, El Salvador, Giamaica, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Polinesia francese, Portorico, Repubblica dominicana e Stati Uniti, paesi in cui <i>Anthonomus eugenii</i> Cano è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di: a) una zona indenne da <i>Anthonomus eugenii</i> Cano, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale competente per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Anthonomus eugenii</i> Cano conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da <i>Anthonomus eugenii</i> Cano in seguito ad ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei due mesi precedenti l'esportazione, nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze.
-----	------------------------------	---	---	---

▼ B

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
72.1	Frutti di <i>Capsicum</i> L. e <i>Solanum</i> L.	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99	Algeria, Angola, Benin Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) nessun indizio della presenza di <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel), e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità,

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				oppure d) i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
72.2	Frutti di <i>Annona</i> L. e <i>Carica papaya</i> L.	ex 0810 90 75 0807 20 00	Algeria, Angola, Benin Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
			Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	c) nessun indizio della presenza di <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel), e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure d) i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
72.3	Frutti di <i>Psidium uajava</i> L.	ex 0804 50 00	Algeria, Angola, Benin Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Libano, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) e <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) e <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) nessun indizio della presenza di <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) e <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) e <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders), e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				d) i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) e <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
73.	Sementi di <i>Zea mays</i> L.	0712 90 11 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di un paese riconosciuto indenne da <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) le sementi sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a prove durante le quali è risultato esente da <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dello 0,5 % con un grado di affidabilità del 99 %. Tuttavia in caso di lotti di dimensioni inferiori a 8 000 sementi, un campione rappresentativo di 10% del lotto è stato

▼M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				sottoposto a prove durante le quali è risultato esente da <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters.

▼B

74.	Sementi dei generi <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. e <i>xTriticosecale</i> Wittm. Ex A.Camus	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00	Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Stati Uniti e Sudafrica, in cui <i>Tilletia indica</i> Mitra è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che le sementi sono originarie di una zona in cui <i>Tilletia indica</i> Mitra è notoriamente assente. Il nome della zona è indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Luogo di origine».
75.	Semi dei generi <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. e <i>xTriticosecale</i> Wittm. Ex A.Camus	1001 19 00 1001 99 00 1002 90 00 ex 1008 60 00	Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Stati Uniti e Sudafrica, in cui <i>Tilletia indica</i> Mitra è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che: a) i semi sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Tilletia indica</i> Mitra. Il nome della zona o delle zone è indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Luogo di origine», oppure b) nessun sintomo di <i>Tilletia indica</i> Mitra è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo e sono stati prelevati campioni rappresentativi dei semi sia al momento della raccolta che prima della spedizione, sono stati sottoposti a prove e sono risultati esenti da <i>Tilletia indica</i> Mitra; le suddette informazioni sono menzionate nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Nome del prodotto» con la dicitura «sottoposti a prove e risultati esenti da <i>Tilletia indica</i> Mitra».

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
76.	Legname di ►M9 conifere (<i>Pinopsida</i>) ◀, escluso quello di <i>Thuja</i> L. e <i>Taxus</i> L., eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, — legname di <i>Libocedrus decurrens</i> Torr., laddove sia provato che il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un periodo di 7-8 giorni, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	ex 4401 11 00 ex 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 ex 4406 11 00 ex 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 ►M9 ex 4409 10 18 ◀ ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti e Taiwan, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente.	Dichiarazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a: a) un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, e dichiarazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore <i>Monochamus</i>, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo prevista o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisce l'infestazione da parte di <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> o del suo vettore oppure b) un'appropriata fumigazione conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m³) e il tempo di esposizione, oppure

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				c) un'appropriata impregnazione chimica sotto pressione, utilizzando un prodotto approvato secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, indicata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%), oppure d) un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, e ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto unitamente al marchio «HT», apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.
77.	Legname di ► M9 conifere (<i>Pinopsida</i>) ◀ in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere	4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti e Taiwan, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a: a) un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, e

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				dichiarazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore <i>Monochamus</i>, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo prevista o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisce l'infestazione da parte del <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner, Nickle et al. o del suo vettore, oppure b) un'appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, indicata nei certificati fitosanitari di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m^3) e il tempo di esposizione (h), oppure c) un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, e ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto unitamente al marchio «HT», apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
78.	Legname di <i>Thuja</i> L. e <i>Taxus</i> L., eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	ex 4401 11 00 ex 4403 11 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 ex 4406 11 00 ex 4406 91 00 ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 ► M9 ex 4409 10 18 ◀ ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti e Taiwan, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è scortecciato, oppure b) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, oppure c) è stato sottoposto ad un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, oppure d) è stato sottoposto a un'appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, indicata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m³) e il tempo di esposizione (h), oppure e) è stato sottoposto ad un'appropriata impregnazione chimica sotto pressione, utilizzando un prodotto approvato secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, impregnazione indicata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 2016/2031 menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%).

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
79.	Legname di ►M9 conifere (<i>Pinopsida</i>) ◄, eccetto legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, effettivamente utilizzati o non utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	4401 11 00 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 4403 25 10 4403 25 90 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ►M9 ex 4409 10 18 ◄ ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kazakhstan, Russia e Turchia	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di zone notoriamente indenni da: i) <i>Monochamus</i> spp. (popolazioni non europee) ii) <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Lecomte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang e <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper iii) ►M9 <i>Scolytinae</i> spp. (specie non europee) ◄ e indicate nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Luogo di origine», oppure b) è scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere <i>Monochamus</i> spp. (popolazioni non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure c) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, oppure d) è stato sottoposto ad un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031,

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				oppure e) è stato sottoposto a un'appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m^3) e il tempo di esposizione (h), oppure f) è stato sottoposto a un'appropriata impregnazione chimica sotto pressione, utilizzando un prodotto approvato secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, impregnazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%).
80.	Legname di ►M9 conifere (<i>Pinopsida</i>) ◀, eccetto legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, effettivamente utilizzati o non utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,	4401 11 00 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 4403 25 10 4403 25 90 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ►M9 ex 4409 10 18 ◀ ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	►M4 Paesi terzi, esclusi: — Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Kazakistan, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (?), Russia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina, — Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti e Taiwan, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente. ◀	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere <i>Monochamus</i> spp. (popolazioni non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure b) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, oppure c) è stato sottoposto a un'appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m^3) e il tempo di esposizione (h),

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale			oppure d) è stato sottoposto a un'appropriata impregnazione chimica sotto pressione, utilizzando un prodotto approvato secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, impregnazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%), oppure e) è stato sottoposto ad un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.
81.	Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da ►M9 conifere (Pinopsida) ◀	4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	►M4 Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (2), San Marino, Serbia, Svizzera e Ucraina, ed esclusi Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti e Taiwan, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nic-kle <i>et al.</i> è notoriamente presente ◀	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di zone notoriamente indenni da <i>Monochamus</i> spp. (popolazioni non europee), <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang e <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper, ►M9 Scolytinae spp. (specie non europee) ◀; la zona è indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Luogo di origine», oppure b) è stato prodotto da legname rotondo scortecciato, oppure c) è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura,

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				oppure d) è stato sottoposto a un'appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m³) e il tempo di esposizione (h), oppure e) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.
82.	Corteccia di ► M9 conifere (<i>Pinopsida</i>) ◄ separata dal tronco	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	► M4 Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito ⁽²⁾ , Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina ◄	Dichiarazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco: a) è stata sottoposta a un'appropriata fumigazione, utilizzando un fumigante approvato secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima della corteccia, la concentrazione (g/m³) e il tempo di esposizione (h), oppure b) è stata sottoposta a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia, indicato nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, e

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				c) dopo il trattamento la corteccia è stata trasportata fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore <i>Monochamus</i> , tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo prevista o con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> o del suo vettore.
83.	Legname di <i>Juglans</i> L. e <i>Pterocarya</i> Kunth, eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruita partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona indenne da <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) è stato sottoposto ad un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, oppure c) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda naturale.

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
84.	Corteccia separata dal tronco e legname di <i>Juglans</i> L. e <i>Pterocarya</i> Kunth, in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante	ex 1404 90 00 ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname o la corteccia separata dal tronco: a) è originario di una zona indenne da <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) sono stati sottoposti a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia o del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.
85.	Legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, eccetto in forma di: — legname destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	— materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,			
86.	Legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh., destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura	ex 4403 12 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95	Canada e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. De Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura.

▼ M9

87.	Legname di <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	► M13 Bielorussia, Cina, Giappone, Mongolia, Corea del Nord, Russia, Corea del Sud, Taiwan e Ucraina ◀	Dichiarazione ufficiale che: a) il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine nel rispetto delle norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell'organismo nocivo specificato; la zona è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status della zona è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,
-----	---	--	---	--

▼ **M9**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato			oppure b) la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono stati rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, oppure c) il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

▼ **M13**

87.1	Legname di <i>Fraxinus</i> L., eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che: a) il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore, oppure b) il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese d'origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza di tale organismo nocivo; la zona è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status della zona è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo, oppure
------	--	---	----------------------	---

▼ M13

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato.			c) i) il legname è stato sottoposto a tutte le fasi seguenti: — scortecciatura, vale a dire che il legno viene completamente scortecciato oppure che contiene solo pezzi di corteccia visibilmente separati e nettamente distinti. Ciascun pezzo ha una larghezza inferiore a 3 cm oppure, se la larghezza è superiore a 3 cm, ha una superficie inferiore a 50 cm², — segatura, — trattamento termico, vale a dire che il legno è sottoposto a un trattamento termico su tutto il profilo a una temperatura di almeno 71 °C per 1 200 minuti in una camera termica approvata dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo o da un'agenzia da essa approvata, e — essiccazione, vale a dire che il legno viene essiccato con un processo di essiccazione industriale della durata di almeno due settimane, riconosciuto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo, e il contenuto di umidità finale del legno non supera il 10 %, espresso in percentuale della sostanza secca, e ii) il legno è stato prodotto, manipolato o immagazzinato in un impianto che soddisfa le seguenti prescrizioni: — è ufficialmente approvato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo o da un'agenzia da essa approvata, in conformità al suo programma di certificazione per l'<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire,

▼ **M13**

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				— è registrato in una banca dati pubblicata sul sito web dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo, — è sottoposto a un audit dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo, o di un'agenzia da essa approvata, almeno una volta al mese ed è risultato conforme alle prescrizioni del presente punto dell'allegato. Qualora tale audit sia stato eseguito da un'agenzia diversa dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo, quest'ultima ha effettuato audit almeno semestrali di tali attività. Tali audit comprendevano la verifica delle procedure e della documentazione dell'agenzia e controlli presso gli impianti autorizzati, — dispone di attrezzature per il trattamento del legno che sono state calibrate conformemente al manuale operativo delle attrezzature, — tiene un registro delle proprie procedure a fini di verifica da parte dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante di tale paese o di un'agenzia da essa approvata, contenente dati sulla durata del trattamento, sulle temperature durante il trattamento e sul contenuto di umidità finale per ogni specifico fascio destinato all'esportazione, e

▼ M13

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				iii) ciascun fascio del legno reca in modo visibile sia un numero sia un'etichetta con la dicitura «HT-KD» o «Heat Treated – Kiln Dried». Tale etichetta è stata rilasciata da un responsabile designato dell'impianto approvato, o sotto la sua supervisione, dopo la verifica della conformità alle prescrizioni relative alla lavorazione di cui al punto i) e alle prescrizioni relative agli impianti di cui al punto ii), e il legno destinato all'Unione è stato ispezionato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante di tale paese, o da un'agenzia ufficialmente approvata da tale autorità, al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni di cui ai punti i) e iii) della presente lettera. Il numero del fascio corrispondente a ogni specifico fascio che viene esportato e il nome dell'impianto autorizzato (o degli impianti autorizzati) nel paese di origine sono indicati sul certificato fitosanitario di cui alla rubrica "Dichiarazione supplementare".
87.2	Legname di <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, materiale da imballaggio in legno in forma di casce,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che: a) il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese d'origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza di tale organismo nocivo; la zona è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status della zona è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo,

▼ M13

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati per il trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato.			oppure b) il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

▼ M6

88.	Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami ottenuti completamente o in parte da <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.	ex 4401 22 90 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4404 20 00	Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina	Dichiarazione ufficiale che il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell'organismo nocivo specificato; la zona è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status della zona è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
89.	Corteccia separata dal tronco e oggetti di corteccia di <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina	Dichiarazione ufficiale che la corteccia è originaria di una zona riconosciuta indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota in cui è stata confermata ufficialmente la

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				presenza dell'organismo nocivo specificato; la zona è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status della zona è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
90.	Legname di <i>Quercus</i> L., eccetto legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, — fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistano prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti, — materiale da imballaggio in legno in forma di cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda, oppure b) è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %, oppure c) è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua, oppure d) se segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
91.	Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da <i>Quercus</i> L.	► M9 ex 4401 22 90 ◀ ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, oppure b) è stato sottoposto a un'appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m ³) e il tempo di esposizione (h), oppure c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.
92.	Legname di <i>Betula</i> L., eccetto legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada e Stati Uniti, paesi in cui <i>Agrilus anxius</i> Gory è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che: a) la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, oppure b) il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato			
93.	Piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami di legno ottenuti completamente o in parte da <i>Betula</i> L.	► M9 ex 4401 22 90 ◀ ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che il legname è originario di un paese notoriamente indenne da <i>Agrilus anxius</i> Gory.
94.	Corteccia e oggetti di corteccia di <i>Betula</i> L.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Canada e Stati Uniti, paesi in cui <i>Agrilus anxius</i> Gory è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che la corteccia è priva di legno.
95.	Legname di <i>Platanus</i> L., eccetto — materiale da imballaggio in legno in forma di casce, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Albania, Armenia, Stati Uniti, Svizzera e Turchia	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e il legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da <i>Platanus</i> L.			
96.	Legname di <i>Populus</i> L., eccetto legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 97 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Americhe	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è scortecciato, oppure b) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.
97.	Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da: a) <i>Acer saccharum</i> Marsh., b) <i>Populus</i> L.	►M9 ex 4401 22 90 ◀ ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	a) Canada e Stati Uniti b) Americhe	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è stato prodotto da legname rotondo scortecciato, oppure b) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura,

▼B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				oppure c) è stato sottoposto a un'appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m³) e il tempo di esposizione (h), oppure d) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.
98.	Legname di <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., eccetto il legname in forma di: — piccole placche, segatura e trucioli, ottenuti completamente o in parte da tali piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruita partire da legname dello stesso tipo e qualità	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona indenne da <i>Saperda candida</i> Fabricius, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, oppure c) è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, trattamento da indicare nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale			
99.	Legname in forma di piccole placche, ottenuto completamente o in parte da <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L.	► M9 ex 4401 22 90 ◀ ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Canada e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Saperda candida</i> Fabricius conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
100.	Legname di <i>Prunus</i> L., eccetto legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea e Vietnam	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona indenne da <i>Aromia bungii</i> (Falderman), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, oppure c) è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, trattamento da indicare nel certificato fitosanitario di cui al regolamento (UE) 2016/2031.
101.	Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da <i>Prunus</i> L.	► M9 ex 4401 22 90 ◀ ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea e Vietnam	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Aromia bungii</i> (Faldermann) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare» oppure

▼ B

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

▼ M9

102.	Legname di <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A.Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i>	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 4403 93 00 4403 97 00 4403 98 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di un paese riconosciuto indenne da <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni al fine di garantire l'assenza di <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> nell'intero profilo del legname, da indicare nel certificato fitosanitario, oppure
------	--	--	-------------	--

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hohenne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calypttrata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis articulata</i> S.Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus calliprinos</i> Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm., <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus ithaburensis</i> Dence, <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> C.R.Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C.F.Gaertn., <i>Spathodea campanulata</i> P.Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.-E.van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. e <i>Xylosma avilae</i> Sleumer, eccetto legname in forma di: — piccole placche, segatura, trucioli e avanzi, ottenuti completamente o in parte da tali piante,			d) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	— materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale			
103.	Legname di <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i>, Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> L., <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Macclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus pseudocerasus</i>, <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di un paese riconosciuto indenne da <i>Apriona germari</i> (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Apriona germari</i> (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario,

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	<i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, e <i>Xylosma</i> G.Forst., eccetto legname in forma di: — piccole placche, segatura, trucioli e avanzi, ottenuti completamente o in parte da tali piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale			oppure d) è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, oppure e) è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
104.	Legname in forma di piccole placche e avanzi, ottenuti completamente o in parte da <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans</i>	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di un paese riconosciuto indenne da <i>Apriona germari</i> (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Apriona germari</i> (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	regia L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus pseudocerasus</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, e <i>Xylosma</i> G.Forst.		okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	oppure c) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure d) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.
105.	Legname di <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehe, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Malus pumila</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai, <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, e <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino, eccetto legname in forma di: — piccole placche, segatura, trucioli e avanzi, ottenuti completamente o in parte da tali piante,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 4403 93 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di un paese riconosciuto indenne da <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario, oppure d) è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, oppure e) è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	— materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale			
106.	Legname in forma di piccole placche e avanzi, ottenuti completamente o in parte da <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Malus pumila</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai, <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di un paese riconosciuto indenne da <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure d) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, e <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino			
107.	Legname di <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp. e <i>Salix</i> L., eccetto legname in forma di: — piccole placche, segatura, trucioli e avanzi, ottenuti completamente o in parte da tali piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di un paese riconosciuto indenne da <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario, oppure d) è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, oppure e) è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
108.	Legname in forma di piccole placche e avanzi, ottenuti completamente o in parte da <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp. e <i>Salix</i> L.	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di un paese riconosciuto indenne da <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure d) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.
109.	Legname di <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., o <i>Ulmus</i> L., eccetto legname in forma di — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casce, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse o altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91	Afghanistan, India, Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Trirachys sartus</i> Solsky, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario, oppure

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale,	4407 94 99 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00		c) è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore, oppure d) è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
110.	Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., o <i>Ulmus</i> L.	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	Afghanistan, India, Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan o Uzbekistan	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Trirachys sartus</i> Solsky, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
111.	Legname di <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. e <i>Taxus brevifolia</i> Nutt., eccetto legname in forma di: — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale,	ex 4401 11 00 ex 4401 12 00 ex 4401 21 00 ex 4401 22 90 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada, Regno Unito (2), Stati Uniti, Vietnam	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) ►C2 è stato scortecciato e: ◄ i) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure ii) il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %, oppure iii) il legname è stato disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua, oppure c) nel caso del legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
112.	Legname di <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach e <i>Quercus</i> L., eccetto il legname in forma di: — piccole placche, segatura e trucioli, ottenuti completamente o in parte da tali piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale,	ex 4401 12 00 ex 4401 40 90 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Russia, Taiwan e Vietnam	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Massicus raddei</i> (Blessig), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario, oppure c) è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, oppure d) è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
113.	Legname in forma di piccole placche, ottenute completamente o in parte da <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach e <i>Quercus</i> L.	ex 4401 22 90	Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Russia, Taiwan e Vietnam	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Massicus raddei</i> (Blessig), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure

▼ M9

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo delle piccole placche, da indicare sul certificato fitosanitario.

▼ B

- (¹) Si applica il codice NC di una pianta associata
- (²) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.
- (³) ISPM 31. Metodologie per il campionamento delle partite (fao.org).
- (⁴) ISPM 4, «Requirements for the establishment of pest free areas».
- (⁵) ISPM 10, «Requirements for the establishment of pest free places of production and pest free production sites».
- (⁶) ISPM 31, «Methodologies for sampling of consignments».
- (⁷) ISPM 42, «Requirements for the use of temperature treatments as phytosanitary measures».
- (⁸) ISPM 14, «The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management».